



CONSORZIO
STUDI E
RICERCHE
FISCALI

GRUPPO
INTESA  SANPAOLO

OSSERVATORIO TRIBUTARIO

LEGISLAZIONE

DOTTRINA

PRASSI AMMINISTRATIVA

GIURISPRUDENZA

NUMERO 2

Marzo – Aprile 2011

Legislazione 2.2011

Provvedimenti pubblicati in G.U. dal 1 marzo 2011 al 30 aprile 2011.

Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23: "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale" (in G.U. n. 67 del 23 marzo 2011)

Dal 2011 sono attribuite ai comuni, relativamente agli immobili ubicati nel loro territorio, quote del gettito derivante da imposte di registro e di bollo, imposte ipotecaria e catastale, IRPEF, tributi speciali catastali, tasse ipotecarie, cedolare secca sugli affitti.

In alternativa al regime ordinario di tassazione IRPEF del reddito fondiario, i proprietari o i titolari di diritti reali di godimento di immobili locati ad uso abitativo (al di fuori dell'esercizio dell'attività d'impresa o di arti e professioni) possono optare per l'applicazione sui canoni di locazione di una cedolare secca (21% o 19%) sostitutiva di IRPEF e relative addizionali, di imposte di registro e di bollo sui relativi contratti.

Dal 2014 saranno introdotte due forme di imposizione municipale:

- l'imposta municipale propria che sostituisce l'IRPEF, le relative addizionali e l'ICI. E'indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP:
- l'imposta municipale secondaria, che sostituisce la TOSAP, il canone di occupazione di spazi e aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni.

Dal 1° gennaio 2014 vengono introdotte nuove misure dell'imposta di registro su operazioni immobiliari.

Decreto Legge 23 marzo 2011, n. 26: "Misure urgenti per garantire l'ordinato svolgimento delle assemblee societarie annuali" (in GU n. 70 del 26 marzo 2011).

Legge 24 marzo 2011, n. 42: "Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Canada per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo d'intesa, fatta ad Ottawa il 3 giugno 2002" (in G.U. n. 86 del 14 aprile 2011)

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 marzo 2011: "Ulteriore proroga di termini relativa al Ministero dell'Economia e delle Finanze"(in GU n. 74 del 31 marzo 2011).

Il provvedimento contiene ulteriori proroghe rispetto a quelle già disposte dal DL 29/12/2010, n. 225 conv. con modificazioni con L. 26/2/2011, n. 10.

E' stato rimandato al 2012 l'avvio dell'operatività del sistema che prevede l'obbligo di comunicazione mensile telematica da parte dei sostituti d'imposta dei dati su retribuzioni e contribuzioni.

Il termine di approvazione degli studi di settore relativi al periodo d'imposta 2011 è stato prorogato al 31 dicembre 2011.

Provvedimento della Banca d'Italia 29 aprile 2011: "Disposizioni in materia di obblighi informativi e statistici delle società veicolo coinvolte in operazioni di cartolarizzazione" (in G. U. n. 110 del 13 maggio 2011)

ACCERTAMENTO (Principi e norme generali)

“Per l'abuso di diritto va provata l'irrazionalità economica del comportamento del contribuente”, di **G.M. COMMITTERI e G. SCIFONI.**

Pag. 1

Accertamento imposte sui redditi – Elusione – Art. 10 della legge n. 408/1990 – Operazione di acquisto di partecipazioni con indebitamento e deduzione di interessi passivi – Esclusione della fattispecie dalla norma antielusiva – Principio dell’“abuso di diritto” – Applicabilità – Irrilevanza dell’elencazione delle operazioni potenzialmente elusive operata dall’art. 10 della legge n. 408/1990 – Consegue.

Accertamento imposte sui redditi – Accertamento – rettifica fiscale per “abuso di diritto” – Principio immanente nell’ordinamento nazionale – Derivazione dall’art. 53 Cost – Possibilità di applicazione – Consegue.

IVA – Accertamento – Rettifica fiscale per “abuso del diritto” – Principio derivante dalla giurisprudenza comunitaria – Possibile applicabilità alle operazioni economiche poste in essere dalle parti - Consegue.

Procedimento – Giudizio di cassazione – Principio dell’“abuso del diritto” – Derivazione da norma di rango comunitario primario o costituzionale – Applicabilità d’ufficio in sede di legittimità – Consegue.

Accertamento imposte sui redditi – Abuso del diritto tributario – Requisiti – Operazione economica con assenza di ragioni economiche non marginali – Necessità – Sussiste.

Accertamento imposte sui redditi – Accertamento – Rettifica fiscale per “abuso del diritto” – Onere probatorio – Artt. 24 e 42 Cost. – Onere dell’Amministrazione finanziaria di provare il disegno elusivo – Sussiste.

Accertamento imposte sui redditi – Accertamento – Rettifica fiscale per “abuso del diritto” – Onere probatorio – Onere del contribuente di dimostrare le valide ragioni economiche – Sussiste.

Accertamento imposte sui redditi – accertamento – Rettifica fiscale per “abuso del diritto” – Gruppi di imprese situate in paesi UE – Principio della libertà di stabilimento (art. 49 TCE) – Attività di impresa non meramente finanziaria – Necessità da parte dell’ufficio finanziario di valutare le operazioni con particolare cautela – Sussiste.

Cass., sez. trib. 21 gennaio 2011, n. 1372.

“ 1

Accertamento – Autotutela – Diniego di autotutela – Mancato annullamento tempestivo dell’accertamento infondato – Risarcimento dei danni – Art. 2043 c.c.

Cass., sez. III 3 marzo 2011, n. 5120.

“ 2

Accertamento – Accertamento e controlli – Abuso del diritto – Estensione della procedura sugli accertamenti ex art. 37-*bis* del DPR n. 600/1973.

Comm. Trib. prov. di Milano, sez. XLII, 21 febbraio 2011, n. 54.

“ 3

IAS

“Introdotto un doppio binario civilistico tra conti annuali e consolidati”, di **S. FRAZZANI.**

“ 3

“L’Agenzia delle entrate spiega i fenomeni meramente valutativi”, di **M. PIAZZA.**

“ 4

“Operazioni di fusione secondo i principi contabili internazionali: profili fiscali”,
di **F. ROSSI RAGAZZI**.

Pag. 5

IMPOSTE E TASSE (in genere)

Imposte indirette – Imposta sui conferimenti – Art. 4, n. 1, lett. c), della direttiva 69/335/CE – Normativa nazionale che sottopone a tassazione la registrazione dell’atto di aumento del capitale sociale di una società – Mancanza di effettivo conferimento – Obbligo solidale della società beneficiaria e del notaio – Azione di regresso – Limitazione dei mezzi di prova.

Corte di Giust. UE, sez. II 1° luglio 2010, n.C-35/09.

“ 6

Imposte e tasse – Imposta di registro – Finanziamenti dei soci alla società – Loro utilizzo successivo per ricostituzione del capitale azzerato a seguito di perdite – Enunciazione ai sensi dell’art. 22 TU del Registro – Sussistenza – Fattispecie.

Cass., sez. trib. 30 giugno 2010, n. 15585.

“ 6

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI: Accordi internazionali – Redditi transnazionali CFC

“L’attività bancaria nel nuovo regime CFC” di **P. BONARELLI**.

“ 7

“Elementi sintomatici del *treaty shopping* nella recente giurisprudenza”, di
M. GRAZIOLI, M. THIONE.

“ 8

“CFC: quando ricorrono le costruzioni di puro artificio in Paesi *white list*”, di **A. ZOCCALI**.

“ 8

Convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni – Beneficiario effettivo – Mera titolarità giuridica del reddito o imputabilità fiscale del medesimo – Insufficienza – Disponibilità concreta e attuale del reddito.

Comm. Trib. prov. di Torino, sez. VII 11 febbraio 2010, n. 14/7/10.

“ 9

Convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni – Beneficiario effettivo – Collettore di proventi in realtà destinati ad altri soggetti – Insufficienza – Piena autonomia anche organizzativa e assunzione dei rischi imprenditoriali.

Comm. Trib. prov. di Torino, sez. IX, 19 ottobre 2010, n. 124/9/10.

“ 9

IRPEF

IRPEF – Imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività – Chiarimenti.

Circ. Agenzia delle Entrate 14 febbraio 2011, n. 3/E.

“ 10

IRES

“*Trust* esteri con beneficiari residenti: le precisazioni dell’Agenzia delle Entrate”,
di **V. BANCONE**.

“ 10

“Brevi note sulla disciplina del <i>trust</i> ai fini delle imposte sui redditi”, di M. BASTIANELLI .	Pag. 11
“L’Agenzia delle Entrate prende posizione sui <i>trust</i> “fiscalmente inesistenti””, di L. BELLUZZO, A. BELLUZZO .	“ 12
“Soggettività passiva del <i>trust</i> ed imposizione sui redditi: profili ricostruttivi”, di S. REALI .	“ 12
IRES – Assegnazione azioni proprie a titolo di dividendo – Effetti in capo ai soci e alla società. Ris. Agenzia delle Entrate 7 marzo 2011, n. 26/E.	“ 13
IRES – Operazioni di fusione e scissione di società in regime di consolidato. Ris. Agenzia delle Entrate 12 aprile 2011, n. 42/E.	“ 13
IRES – Reti di impresa. Circ. Agenzia delle Entrate 14 aprile 2011, n. 15/E.	“14
<i>Trust</i> interno auto dichiarato – Ammissibilità – Compatibilità del <i>trust</i> con i principi inderogabili del diritto italiano – Fondo patrimoniale – Trascrizione. Tribunale di Cagliari, 4 agosto 2008.	“ 14
IRES – Plusvalenze patrimoniale – Plusvalenze imponibili – Plusvalenze relative alla cessione alla società di <i>leasing</i> del bene oggettivo di <i>lease back</i> – Modalità di tassazione. Comm. Trib. prov. di Modena, sez. II 12 gennaio 2011, n. 5.	“ 14

REDDITI DI CAPITALE

Redditi di capitale – Proventi dei fondi immobiliari chiusi corrisposti a soggetti non residenti – Modifiche. Circ. Agenzia delle Entrate 9 marzo 2011, n. 11/E.	“ 15
--	------

REDDITI DI IMPRESA

Redditi di impresa – Deducibilità dei costi – Esercizio – Principio di competenza – Inderogabilità – Artt. 71 e 74 del DPR n. 597/1973 – Art. 62 del D.Lgs. n. 546/1992 – Artt. 335 e 360 del codice di procedura civile. Cass., sez. trib. 31 gennaio 2011, n. 2213.	“ 16
Redditi di impresa – Accantonamenti di quiescenza e previdenza – Indennità suppletiva di clientela per gli agenti di commercio – Accantonamenti annuali di tale indennità – Piena deducibilità annuale – Compete. Comm. Trib. prov. di Bologna, sez. XVII 9 giugno 2010, n. 89.	“ 16
Redditi di impresa – Perdite su crediti – Requisiti di certezza e precisione ex art. 101, quinto comma, del TUIR – Credito inesigibile maturato nei confronti di società controllate estere – Cessione del credito pro-soluto con contestuale compensazione dei debiti maturati con la società cessionaria – Deducibilità della perdita – Sussiste – Mancanza di preventive azioni di recupero del credito – Irrilevanza. Comm. Trib. reg. delle Marche, sez. IV, 7 luglio 2010, n. 113.	“ 16

REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE

- “Dipendenti in distacco all'estero: quale è il reddito imponibile ai fini previdenziali?”,
di **M. ASCENZI.** Pag. 17
- “Dubbi interpretativi per l'addizionale IRPEF sulle *stock options* dei manager”, di **S. TRETTEL.** “ 17
- Reddito di lavoro dipendente – Aliquota addizionale del 10% sui compensi erogati sotto
forma di *bonus* e *stock options* nel settore finanziario – Chiarimenti.
Ris. Agenzia delle Entrate 11 marzo 2011, n. 31/E. “ 18
- Reddito di lavoro dipendente – Adempimenti dei sostituti di imposta – Modello 730/2010.
Circ. Agenzia delle Entrate 14 marzo 2011, n. 14/E. “ 18

IVA

- IVA – Rimborsi – Esecuzione dei rimborsi- Rimborsi erogabili senza prestazione di garanzia – Art.
38-bis del DPR n. 633/1972 – Modalità di calcolo – Chiarimenti.
Circ. Agenzia delle Entrate 4 marzo 2011, n. 10/E. “ 18
- IVA – Liquidazione IVA di gruppo – Fideiussione bancaria prestata dalla società
controllata – Sostituzione con la garanzia prestata dalla società controllante.
Ris. Agenzia delle Entrate 21 aprile 2011, n. 49/E. “ 19

REGISTRO (Imposta di)

- Registro (imposta di) – Ipotecaria e catastale (imposte) – Imposta sostitutiva –
Leasing immobiliare – Modifiche alla disciplina.
Circ. Agenzia delle Entrate 11 marzo 2011, n. 12/E. “ 19
- Registro (imposta di) – *Trust* – Presupposti – Carenza – Imposta proporzionale – Applicabilità.
Comm. Trib. reg. di Roma, sez. dist. di Latina, 20 ottobre 2009, n. 649/39. “ 20
- Registro (imposta di) – *Trust* – Atto istitutivo – Natura non patrimoniale – Imposta proporzionale –
Applicabilità.
Comm. Trib. reg. di Roma, sez. dist. di Latina, 22 dicembre 2009, n. 732/40. “ 20
- Registro (imposta di) – *Trust* auto dichiarato – Trasferimento di beni – Proprietà vincolata –
Animus donandi – Carenza annuale – Imposta fissa – Applicabilità.
Comm. Trib. prov. di Treviso, 25 ottobre 2010, n. 108/9. “ 20
- Trust di garanzia – Presupposti – Carenza – Imposta proporzionale – Applicabilità.
Comm. Trib. reg. di Bologna, 4 febbraio 2011, n. 16. “ 20

VARIE

“Evoluzione della disciplina della compensazione delle imposte”, di **V. SARACINO**. **Pag. 21**

Varie – Manovra finanziaria – Decreto legge del 31 maggio 2010, 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Commento alle novità fiscali – Primi chiarimenti.
Circ. Agenzia delle Entrate 15 febbraio 2011, n. 4/E. **“ 21**

ACCERTAMENTO

Dottrina

“Per l’abuso di diritto va provata l’irrazionalità economica del comportamento del contribuente” di G.M. COMMITTERI e G. SCIFONI, in Corr. Trib. 13/2011, pag. 1077.

L’A. commenta la sentenza n. 3947/2011 che segna l’inizio di una riconsiderazione del tema dell’abuso di diritto da parte dei giudici della Suprema Corte riconducendo lo stesso entro confini fisiologici.

Nella sentenza la Corte conferma che l’attivazione del principio, di riconosciuta derivazione comunitaria e costituzionale, richiede da parte dell’Amministrazione finanziaria la compiuta allegazione delle specifiche ragioni per le quali una determinata operazione (o un più complesso percorso negoziale nel quale la stessa eventualmente si inserisca) risulta non in linea con logiche di razionalità ed efficienza economica, essendo caratterizzata da un’assorbente esigenza di risparmio fiscale. Peraltro, dal momento che quest’ultima finalità non può di per sé ritenersi decisiva al fine del giudizio circa il carattere abusivo di un’operazione, il Fisco non può esimersi dal dimostrare lo sviamento (“*rectius*”, la distorsione) che ha determinato un abuso del diritto previsto da una determinata disposizione fiscale, ciò che dovrebbe porre un freno alla recente, ingiustificata, tendenza a procedere a recuperi d’imposta ad ogni costo. (EM)

Giurisprudenza

Corte di Cassazione

Accertamento imposte sui redditi – Elusione – Art. 10 della legge n. 408/1990 – Operazione di acquisto di partecipazioni con indebitamento e deduzione di interessi passivi – Esclusione della fattispecie dalla norma antielusiva – Principio dell’”abuso di diritto” – Applicabilità – Irrilevanza dell’elencazione delle operazioni potenzialmente elusive operata dall’art. 10 della legge n. 408/1990 – Consegue.

Accertamento imposte sui redditi – Accertamento – Rettifica fiscale per “abuso del diritto” – Principio immanente nell’ordinamento nazionale – Derivazione dall’art. 53 Cost. – Possibilità di applicazione – Consegue.

IVA – Accertamento – Rettifica fiscale per “abuso di diritto” – Principio derivante dalla giurisprudenza comunitaria – Possibile applicabilità alle operazioni economiche poste in essere dalle parti – Consegue.

Procedimento – Giudizio di cassazione – Principio dell’”abuso del diritto” – Derivazione da norma di rango comunitario primario o costituzionale – Applicabilità d’ufficio in sede di legittimità – Consegue.

Accertamento imposte sui redditi – Abuso del diritto tributario – Requisiti – Operazione economica con assenza di ragioni economiche non marginali – Necessità – Sussiste.

Accertamento imposte sui redditi – Accertamento – Rettifica fiscale per “abuso del diritto” – Onere probatorio – Artt. 24 e 42 Cost. – Onere dell’Amministrazione finanziaria di provare il disegno elusivo – Sussiste.

Accertamento imposte sui redditi – Accertamento – Rettifica fiscale per “abuso del diritto” – Onere probatorio – Onere del contribuente di dimostrare le valide ragioni economiche – Sussiste.

Accertamento imposte sui redditi – Accertamento – Rettifica fiscale per “abuso di diritto” – gruppi di imprese situate in paesi UE – Principio della libertà di stabilimento 8art. 49 TCE) – Attività di impresa non meramente finanziaria – Necessità da parte dell’ufficio finanziario di valutare le operazioni con particolare cautela – Sussiste.

Cass., sez. trib. 21 gennaio 2011, n. 1372, in Boll. Trib. 4/2011, pag. 300.

In materia di accertamento delle imposte sui redditi e di elusione tributaria, la non riconducibilità di una determinata fattispecie alle ipotesi di cui all’art. 10 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, non esclude la sindacabilità di un determinato comportamento del contribuente, poiché esiste anche nell’ordinamento nazionale dell’imposizione diretta il principio dell’abuso del diritto, riferibile pure a operazioni distinte e collegate tra loro, ove compiute al principale scopo di realizzare un risparmio fiscale, in contrasto con la *ratio* delle norme che introducono il tributo o prevedano esenzioni o agevolazioni, posto che il carattere abusivo è escluso soltanto dalla presenza, non marginale, di valide ragioni extra fiscali.

Il principio dell’abuso del diritto in materia tributaria discende dalla normativa comunitaria per quanto attiene ai tributi armonizzati (IVA, accise, diritti doganali), mentre per i tributi non attribuiti alla competenza degli organi comunitari, quali le imposte dirette, trae origine dall’art. 53 Cost. e, pertanto, il rango comunitario o costituzionale del principio ne comporta l’obbligo di applicazione d’ufficio anche nel giudizio di legittimità.

Incombe sull’Amministrazione finanziaria l’onere di spiegare, anche nell’atto impositivo, perché la forma giuridica (o il complesso di forme giuridiche) impiegata abbia carattere anomalo o inadeguato rispetto all’operazione economica intrapresa, mentre è onere del contribuente provare l’esistenza di un contenuto economico dell’operazione diverso dal mero risparmio fiscale, secondo un regime che è imposto nell’ordinamento comunitario dal principio di proporzionalità, mentre nel sistema italiano costituisce applicazione dei principi di libertà di impresa e di iniziativa economica (art. 42 Cost.), oltre che della piena tutela giurisdizionale del contribuente (art. 24 Cost.).

Il principio dell’abuso del diritto in ambito tributario deve essere applicato con particolare cautela, essendo necessario trovare una giusta linea di confine tra pianificazione fiscale eccessivamente aggressiva e libertà di scelta delle forme giuridiche, soprattutto quando si tratta di attività di impresa, e non di mere operazioni finanziarie, svolta all’interno di grandi gruppi di società residenti in diversi Paesi dell’UE; d’altra parte, vi è da considerare che l’esercizio di libertà e di diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione e dal Trattato sull’UE non può essere limitato per ragioni fiscali, posto che il diritto di stabilimento (la fonte, all’epoca dei fatti di causa, era l’art. 43 del Trattato CE), comporta, secondo la vincolante giurisprudenza della Corte di Giustizia CE, una libertà di scelta nelle forme societarie, sia pure dettata da ragioni esclusivamente fiscali.

Accertamento – Autotutela – Diniego di autotutela – Mancato annullamento tempestivo dell’accertamento infondato – Risarcimento dei danni – Art. 2043 c.c.

Cass., sez. III, 3 marzo 2011, n. 5120, ne Il fisco 12/2011, fasc. n. 1, pag. 1900.

Gli uffici finanziari sono tenuti a corrispondere il risarcimento del danno al contribuente in caso di emanazione di provvedimenti illegittimi, in quanto le fondamentali regole civilistiche non soffrono deroga nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Nel caso di specie, gli atti sono stati emessi nonostante il contribuente avesse fatto presente più volte l’esistenza di un errore contabile a opera degli uffici, e il loro annullamento d’ufficio era avvenuto successivamente alla presentazione del ricorso nonché all’iscrizione a ruolo delle somme. La somma dovuta a titolo di risarcimento deve comprendere altresì le spese che il contribuente ha sostenuto per pagare gli onorari al proprio dottore commercialista.

Commissioni tributarie di merito

Accertamento – Accertamento e controlli – Abuso del diritto – Estensione della procedura sugli accertamenti ex art. 37-bis del DPR n. 600/1973.

Comm. Trib. prov. di Milano, sez. XLII, 21 febbraio 2011, n. 54, ne Il fisco 12/2011, fasc. n. 1, pag. 1906.

Le garanzie procedurali contemplate dall'art. 37-bis del DPR n. 600/1973 trovano applicazione anche con riferimento agli accertamenti sull'interpretazione degli atti eseguiti in tema di imposta di registro (art. 20 del DPR n. 131/1986), in quanto si tratta sempre di accertamenti antielusivi. A conforto di ciò, i giudici rilevano che l'art. 53-bis del DPR n. 131/1986 rinvia, per ciò che concerne la fase accertativa, al DPR n. 600/1973.

Viene inoltre messo in risalto che:

- le garanzie di cui all'art. 37-bis del DPR n. 600/1973 vanno applicate a ogni tipologia di accertamento antielusivo, ivi compreso il c.d. "abuso del diritto";
- ragionare diversamente comporterebbe "una palese violazione del principio di uguaglianza e ragionevolezza, non essendo costituzionalmente legittimo trattare diversamente fattispecie ugualmente elusive".

Pertanto, l'atto è stato annullato in quanto non preceduto dalla richiesta di chiarimenti al contribuente, "nella quale devono essere rappresentati i motivi in base ai quali l'amministrazione disconosce i vantaggi tributari conseguiti con gli atti contestati".

IAS

Dottrina

"Introdotta un doppio binario civilistico tra conti annuali e consolidati" di S. FRAZZANI, in Guida Norm. 3/2011, pag. 104.

L'art. 2, comma 26 del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, (cd. "decreto milleproroghe") ha modificato l'art. 4 del D.Lgs. n. 38/2005 introducendo i commi da 7-bis a 7-quater, secondo cui con decreto del Ministro della giustizia, emanato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore dei regolamenti UE di recepimento dei principi contabili internazionali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e sentito il parere dell'OIC, della Banca d'Italia, della Consob e dell'Isvap, sono adottate disposizioni necessarie per assicurare il coordinamento tra i principi contabili internazionali e le norme italiane relative alle società per azioni con particolare riguardo alla funzione del bilancio d'esercizio (¹). Posto che il riferimento della norma è alla disciplina delle società per azioni di cui al titolo V del libro V del codice civile, le nuove disposizioni riguardano soltanto il bilancio d'esercizio, mentre per il consolidato si applicheranno comunque i principi IAS/IFRS adottati a livello comunitario. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede, ove necessario, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto del Ministro della giustizia, ad emanare le eventuali disposizioni di coordinamento per la determinazione della base imponibile dell'Ires e dell'Irap. In mancanza del decreto del Ministro della giustizia, il Ministro dell'economia emana le suddette disposizioni entro 150 giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento UE.

¹ Decreto 8 giugno 2011, pubblicato in G.U. 135 del 13 giugno 2011.

Le nuove disposizioni riguardano i principi contabili internazionali adottati con regolamenti entrati in vigore successivamente al 31 dicembre 2010. È inoltre prevista anche la possibilità di adottare disposizioni di coordinamento per i principi contabili internazionali entrati in vigore nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2010, purché il decreto sia emanato entro il 31 maggio 2011. Tra i principi di futura applicazione che potranno essere oggetto dei decreti di coordinamento vi è l'IFRS 9 che dovrà sostituire lo IAS 39 in materia di strumenti finanziari, nonché gli *standards* che sostituiranno lo IAS 17 (leasing), 27 (consolidato e partecipazioni) e 31 (partecipazioni in *joint venture*)

Secondo l'A., la scelta effettuata dal legislatore italiano non sembra del tutto in linea con il Regolamento (CE) n. 1606/2002 relativo all'applicazione dei principi contabili internazionali, posto che sembrerebbe diretta a sottoporre ad un secondo esame detti principi contabili che, in quanto approvati con Regolamento UE, sono immediatamente applicabili in tutti gli Stati membri e non sono sindacabili dagli stessi, poiché aventi forza di legge. L'A. non esclude che la Commissione europea possa chiedere chiarimenti al Governo italiano. Tale scelta legislativa introduce, di fatto, un "doppio binario" civilistico tra conti annuali e consolidati, portando all'adozione di un "pacchetto" di nuovi principi contabili internazionali "adeguati" al codice civile italiano, vanificando quindi lo scopo del regolamento (CE) n. 1602/2002. Al riguardo, infatti, la scelta del legislatore comunitario è stata quella di recepire i principi contabili elaborati a livello internazionale attraverso uno strumento di applicazione diretta quale il regolamento, tenuto conto anche del fatto che detti principi sono oggetto di continue rivisitazioni e che i singoli Stati, nell'attuare le direttive, avrebbero potuto registrare qualche ritardo.

Sotto il profilo fiscale, le disposizioni applicative per il coordinamento dei principi contabili internazionali al TUIR non dovrebbero mettere in discussione il principio di derivazione rafforzata contenuto nell'art. 83 del TUIR, che costituisce un principio ormai riconosciuto e consolidato nel nostro ordinamento. (FDA)

“L’Agenzia delle entrate spiega i fenomeni meramente valutativi” di M. PIAZZA, in Corr. Trib. 14/2011, pag. 1127.

Con la circolare n. 7/E del 2011, l'Agenzia delle Entrate ha illustrato i concetti di "qualificazione, imputazione temporale e classificazione" di cui all'art. 83 del TUIR riguardanti la determinazione del reddito dei soggetti IAS, precisando che solo i fenomeni "meramente valutativi" sono sottratti al principio di "derivazione rafforzata". Le valutazioni che sono conseguenza di processi di qualificazione, classificazione o imputazione temporale imposti dagli IAS/IFRS assumono rilevanza anche fiscale. Il motivo di tale precisazione va ricercato nel fatto che, diversamente dai principi contabili nazionali, i principi contabili internazionali utilizzano procedimenti di stima anche in sede di prima iscrizione di attività e passività e in sede di valutazione della passività a fine esercizio. Infatti, in sede di prima iscrizione di attività o passività derivanti da un determinato rapporto giuridico gli IAS impongono un'analisi degli effetti economico-sostanziali del contratto (o dei contratti) che spesso ne determinano (ai fini contabili) una loro riqualificazione di cui, per effetto del principio di derivazione rafforzata, si deve tenere conto anche ai fini fiscali. La circolare n. 7/E formula due esempi tipici (la locazione finanziaria, riqualificata come un acquisto e un finanziamento, e l'acquisto con pagamento dilazionato, riqualificato anch'esso come un acquisto e un finanziamento), ma la casistica è più ampia (l'emissione e la sottoscrizione di obbligazioni convertibili, che sono considerate una combinazione di un titolo di debito e di un derivato su strumenti di capitale; i titoli di debito che incorporano contratti derivati, trattati come una combinazione delle due tipologie di strumenti finanziari; i costi di transazione riqualificati come oneri o proventi finanziari in applicazione del metodo dell'interesse effettivo; ecc.). Una volta che la riqualificazione è avvenuta, i successivi fenomeni valutativi devono considerarsi "meramente valutativi", con la conseguenza che si rendono applicabili le disposizioni del TUIR. Così, ad esempio, una volta che un'operazione di leasing è stata riqualificata come acquisto diretto del

bene mediante un finanziamento, ove il bene fosse successivamente assoggettato a *impairment* oppure rivalutato, prevarrebbe il principio di neutralità sancito dall'art.110, comma 1, lett. c), del TUIR.

Secondo l'A., costituisce un precedente pericoloso fuori dal sistema l'interpretazione dell'Amministrazione finanziaria, ribadita nella suddetta circolare, secondo cui per separare, dal punto di vista fiscale, il costo del fabbricato da quello dell'area sottostante si devono applicare le regole del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, e non recepire, semplicemente la valutazione fatta ai fini IAS. Infatti, questa è una tipica valutazione effettuata in occasione di una riqualificazione imposta dagli IAS e, quindi, la deroga al principio di derivazione dovrebbe essere espressa. Per lo stesso motivo, non appare condivisibile l'affermazione contenuta nella circolare, secondo cui lo IAS 23 sarebbe applicabile solo per la capitalizzazione degli interessi passivi sui beni ammortizzabili e non sui beni "patrimonio" in quanto l'art. 110 del TUIR consente la capitalizzazione degli interessi passivi solo se sostenuti per l'acquisto o produzione di beni materiali e immateriali ammortizzabili. Infatti, il principio di derivazione rafforzata deroga il TUIR quando gli IAS comportino una riqualificazione di un evento economico.

Secondo l'A., può generare equivoci l'affermazione contenuta nella circolare n. 7/E secondo cui la valutazione dei titoli sarebbe estranea al principio di derivazione rafforzata. L'affermazione è valida a livello di principio generale. Tuttavia, è lo stesso TUIR a dettare regole molto precise in materia per i soggetti IAS, trattandosi di disposizioni che mirano in modo inequivocabile a dare rilevanza fiscale alle valutazioni effettuate ai fini IAS. (FDA)

“Operazioni di fusione secondo i principi contabili internazionali: profili fiscali” di F. ROSSI RAGAZZI, ne Il fisco 8/2011, fasc. n. 1, pag. 1177.

L'A. esamina i profili fiscali delle operazioni di aggregazione aziendale e, in particolare, delle fusioni, concentrandosi sui soggetti che adottano i principi contabili internazionali IAS/IFRS e contabilizzano le operazioni in esame secondo l'IFRS 3. Il regime di neutralità fiscale previsto dall'art. 172 del TUIR si applica anche ai soggetti IAS *adopter*, non essendo prevista alcuna distinzione tra operazioni di aggregazione aziendale realizzate con soggetti terzi e mere riorganizzazione operate nell'ambito del medesimo gruppo di imprese, a prescindere dall'impostazione contabile adottata. Pertanto, anche per i soggetti IAS sono irrilevanti i maggiori valori da *fair value* e i minori valori da *impairment* iscritti. Ciò è confermato dal D.M. 1° aprile 2009, n. 48 (cd. Regolamento IAS), nel quale è precisato (cfr. art. 4, comma 2) che, per i soggetti che per effetto degli IAS applicano il *purchase method*:

- a) in luogo del disavanzo si ha riguardo alla differenza positiva tra il valore complessivo del patrimonio aziendale acquisito, come iscritto nel bilancio della società acquirente, e il patrimonio netto dell'entità acquisita;
- b) le disposizioni di cui all'art. 172, comma 5 (relativo all'obbligo di ricostituzione nel bilancio della società risultante dalla fusione o incorporante delle riserve in sospensione di imposta) e di cui all'art. 172, comma 6 (relativo alla qualificazione fiscale dell'avanzo di fusione) del TUIR si applicano avendo riguardo all'aumento del patrimonio netto della società acquirente.

Stante il regime di neutralità fiscale, anche i soggetti IAS possono avvalersi della possibilità prevista dall'art. 176, comma 2-*ter* del TUIR e dall'art 15, commi da 10 a 12, del D.L. n. 185/2008 per il riallineamento dei (minori) valori fiscali ai (maggiori) valori civilistici iscritti nel bilancio della società incorporante o risultante dalla fusione. Poiché per i soggetti IAS le aggregazioni aziendali che si realizzano attraverso fusioni non danno luogo alla contabilizzazione di disavanzi, ma all'iscrizione degli elementi dell'attivo e del passivo al *fair value* (*recte*, al maggior valore tra il *fair value* delle attività e delle passività acquisite ed il costo della acquisizione), appare corretta la scelta del legislatore di consentire l'affrancamento *tout court* dei maggiori valori iscritti, senza fare riferimento all'utilizzo del disavanzo da annullamento e da concambio. (FDA)

IMPOSTE E TASSE (in genere)

Giurisprudenza

Corte di Giustizia CE

Imposte indirette – Imposta sui conferimenti – Art. 4, n. 1, lett. c), della direttiva 69/335/CE – Normativa nazionale che sottopone a tassazione la registrazione dell’atto di aumento del capitale sociale di una società – Mancanza di effettivo conferimento – Obbligo solidale della società beneficiaria e del notaio – Azione di regresso – Limitazione dei mezzi di prova.

Corte di Giust. UE, sez. II 1°luglio 2010, n. C-35/09, in Riv.dir. trib. 2/2011, IV, pag. 3.

Gli artt. 4, n. 1, lett. c), e 5, n. 1, lett. a), della direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, 69/335/CEE, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali, come modificata dalla direttiva del Consiglio 10 giugno 1985, 85/303/CEE, devono essere interpretati nel senso che non ostano a che uno Stato membro designi la registrazione dell’atto di aumento del capitale di una società come il momento in cui interviene il fatto generatore dell’imposta sui conferimenti, purché sia mantenuta la connessione fra la riscossione dell’imposta menzionata e il conferimento effettivo dei beni alla società beneficiaria. Se, al momento del rogito dell’atto di cui trattasi, il conferimento effettivo dei beni non è ancora stato eseguito e se non è certo che detto conferimento avverrà, lo Stato membro non potrà richiedere il pagamento dell’imposta sui conferimenti se la delibera di aumento di capitale è rimasta ineseguita.

La direttiva 69/335, come modificata dalla direttiva 85/303, deve essere interpretata nel senso che non osta a che uno Stato membro preveda la responsabilità solidale del pubblico ufficiale che ha redatto o ricevuto l’atto di aumento del capitale sociale, purché detto pubblico ufficiale disponga del diritto di esercitare effettivamente un’azione di regresso nei confronti della società beneficiaria del conferimento.

E’ contraria al principio di effettività una normativa nazionale che restringe i mezzi di prova, dinanzi ai giudici tributari, limitandoli alla presentazione di una sentenza civile passata in giudicato che dichiara la nullità o l’annullamento dell’atto. Ai soggetti passivi devono essere riconosciuti tutti i mezzi di prova idonei a dimostrare il diritto al rimborso.

Con nota firmata di M.P. NASTRI, “Obbligazione del responsabile d’imposta e vincoli derivanti dalla normativa europea in tema di conferimenti”

Imposte e tasse – Imposta di registro – Finanziamenti dei soci alla società – Loro utilizzo successivo per ricostituzione del capitale azzerato a seguito di perdite – Enunciazione ai sensi dell’art. 2 T.U. del Registro – Sussistenza – Fattispecie.

Cass., sez. trib. 30 giugno 2010, n. 15585, in Riv. Not. 1/2011, II, pag. 145.

Ai sensi dell’art. 22 primo comma del DPR 131 del 1986 – che stabilisce che: se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o in contratti verbali posti in essere tra le parti intervenute nell’atto che ne contiene l’enunciazione, l’imposta si applica alle disposizioni enunciate – deve essere assoggettato ad imposta di registro con l’aliquota del 3% il finanziamento soci menzionato in un atto di ripianamento perdite e ricostituzione del capitale attraverso la rinuncia dei così a conseguire la restituzione della somma erogata.

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI: Accordi internazionali – Redditi transnazionali CFC

Dottrina

“L’attività bancaria nel nuovo regime CFC” di P. BONARELLI, in Fisc. Comm. Int. 3/2011, pag. 16.

Nel quadro delle modifiche introdotte dal D.L. 78/2009, è stata prevista l’estensione del regime CFC alle controllate residenti in Paesi non inclusi nella *black list*, quando siano verificate congiuntamente determinate condizioni. Pertanto, anche Stati membri UE che consentono un adeguato scambio di informazioni possono rientrare nell’ambito di applicazione della disciplina.

In particolare, secondo le previsioni del comma 8-*bis*, affinché operi l’estensione del regime CFC, la controllata estera deve essere assoggettata ad una tassazione effettiva inferiore a più della metà di quella che avrebbe subito qualora fosse stata residente in Italia e i proventi conseguiti devono provenire per più del 50% da *redditi passivi* (dividendi, interessi e *royalties*) o da servizi infragruppo. A questi fini, la formulazione adottata per individuare i proventi da *passive income* è la stessa contenuta nel comma 5-*bis* per cui, con riferimento all’attività caratteristica delle banche – che come ben noto non si traduce in forma di sfruttamento passivo di asset finanziari ma bensì in un’attività di intermediazione – non è prevista alcuna forma di esclusione dalla categoria dei redditi passivi.

Analogamente a quanto previsto per le *back-listed jurisdictions*, anche nei casi regolati dal comma 8-*bis* è possibile avvalersi di una circostanza esimente per chiedere la disapplicazione della disciplina dettata dall’art. 167 del TUIR. In base a quanto stabilito dal comma 8-*ter*, infatti, il regime CFC non opera se il soggetto residente dimostra, tramite istanza di interpello, che l’insediamento all’estero non rappresenta una “costruzione artificiosa volta a conseguire un indebito vantaggio fiscale”.

Per valutare in concreto la portata dell’onere probatorio a cui il contribuente è tenuto, occorre richiamarsi ai principi adottati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE facendo riferimento in particolare alla sentenza “*Cadbury Schweppes*” che ha affermato la compatibilità delle disposizioni CFC con il principio della libertà di stabilimento sancito dall’art. 49 del trattato UE, solo quando la normativa sia tesa a colpire costruzioni di puro artificio destinate ad eludere l’imposta nazionale normalmente dovuta.

Secondo la Corte di giustizia, per verificare la sussistenza di una installazione fittizia, puramente artificiosa, occorre porre l’attenzione sul livello di presenza fisica della società estera. In pratica, ove sia verificata l’esistenza di locali, personale e attrezzature attraverso cui è svolta un’attività economica effettiva, e dove sia riscontrata la presenza di una idonea struttura organizzativa (adeguata rispetto alla natura e alla dimensione del business), dovrà concludersi che l’installazione non è artificiosa. A questo proposito, come esempio emblematico di costruzioni artificiali, la sentenza *Cadbury Schweppes* menziona le società fantasma o schermo.

Quando la società dimostri, sulla base di elementi oggettivi e verificabili, lo svolgimento di una attività economica effettiva e concreta attraverso una struttura organizzativa adeguata realmente insediata nello Stato membro di stabilimento, coerentemente con i criteri adottati in ambito comunitario, l’onere probatorio dovrebbe, in linea di principio, ritenersi assolto (senza necessità di fornire dimostrazioni aggiuntive quali, ad esempio, l’analisi effettuata sulla base di indici di bilanci da confrontare con quelli della Capogruppo, richiesta invece dall’Amministrazione finanziaria italiana).

Va ricordato, in proposito, che secondo consolidati orientamenti internazionali, la presenza di una struttura “produttiva” è di per sé sintomatica di una sostanza economica reale dell’insediamento estero e dunque della natura non fittizia dello stesso.

Si osserva infine che l'esercizio di un'attività bancaria dovrebbe, in linea di principio, fornire maggiori garanzie circa il carattere non artificioso delle strutture poste in essere.

Infatti, la circostanza che una banca possa operare solo in virtù di una licenza (nel quadro del perimetro di attività previste) e che sia sottoposta al controllo delle autorità di vigilanza che impongono il rispetto di precisi parametri, regole e procedure) rappresenta un significativo elemento di prova a sostegno del carattere non artificioso dell'attività svolta. (CLP)

“Elementi sintomatici del *treaty shopping* nella recente giurisprudenza” di M. GRAZIOLI e M. THIONE, ne Il fisco 13/2011, fasc. n. 1, pag. 2038.

Gli AA. si soffermano brevemente sui profili sostanziali del *treaty shopping* fornendo le linee guida interpretative del fenomeno ricavate da alcune recenti sentenze.

Il *treaty shopping* è un fenomeno patologico di evasione fiscale internazionale consistente nell'abusiva utilizzazione delle Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni al fine di ottenere un indebito beneficio fiscale.

Esso si manifesta comunemente mediante lo sfruttamento delle differenti discipline nei Trattati stipulati fra i vari Paesi, interponendo un soggetto residente in uno Stato terzo nel flusso reddituale tra lo Stato della fonte e lo Stato del beneficiario effettivo. Quest'ultima operazione consente la percezione da parte di detto beneficiario effettivo di un reddito gravato da un'imposizione fiscale più bassa di quella che avrebbe avuto luogo qualora il flusso reddituale non fosse stato “mediato”.

La clausola anti-abuso del “*beneficial owner*”, prevista nelle Convenzioni conformi al Modello OCSE, mira a contrastare tale fenomeno, impedendo l'utilizzo indebito di vantaggi fiscali.

Tutte le pronunce esaminate considerano la locuzione “beneficiario effettivo” un concetto autonomo ai fini convenzionali che non necessita di essere interpretata alla luce della normativa degli Stati contraenti.

Il contribuente che intende avvalersi della clausola convenzionale agevolativa deve accertare, caso per caso, la sussistenza dello *status* di beneficiario effettivo in capo al percettore dei compensi, verificando che sussistano utili elementi atti a dimostrare che questi non operi quale mero collettore di proventi in realtà destinati ad altri soggetti, ma abbia la disponibilità concreta e attuale di tale reddito ossia il potere di deciderne l'utilizzo economico.

Per l'assolvimento di tale onere tributario non appare soddisfacente dimostrare la mera titolarità giuridica del reddito percepito. Sarà necessario produrre ogni elemento probatorio utile a dimostrare la non interposizione di un soggetto *conduit*, fornendo elementi idonei a comprovare che il destinatario del “flusso” abbia pieno potere di disporre dei proventi ricevuti. (EM)

“CFC: quando ricorrono le costruzioni di puro artificio in Paesi *white list*” di A. ZOCCALI, in Fisc. Comm. Int. 2/2011, pag. 21.

L'A. esamina la compatibilità della disciplina CFC applicabile ai soggetti residenti in Paesi *white list* con la restrittiva giurisprudenza comunitaria sulle cd. “clausole anti abuso” nazionali.

Infatti, la giurisprudenza comunitaria della Corte di Giustizia delle Comunità Europee ha ritenuto una norma antielusiva nazionale compatibile con le libertà fondamentali previste dai Trattati europei:

- “se concerne specificatamente le costruzioni di puro artificio finalizzate a sottrarre l'impresa alla legislazione dello Stato membro interessato”;
- quando (..) il contribuente è messo in grado, senza eccessivi oneri amministrativi, di produrre elementi relativi alle eventuali ragioni commerciali per le quali tale transazione è stata conclusa.

Secondo l'A, l'Amministrazione finanziaria italiana sembra essersi adeguata ai principi comunitari relativi ai meccanismi di applicabilità delle norme anti-abuso, avendo introdotto una speciale

esimente “se il soggetto residente dimostra che l’insediamento all’estero non rappresenta una costruzione artificiosa volta a conseguire un indebito vantaggio fiscale”. Ai fini dell’interpretazione del concetto di “costruzione di puro artificio”, l’Agenzia delle Entrate ha richiamato nella propria circolare n. 51 il contenuto della sentenza *Cadbury Schweppes* e taluni indicatori di artificiosità definiti in ambito comunitario. Peraltro, diversamente dalla dottrina prevalente, ritiene anche conforme al diritto comunitario, la richiesta di specifici elementi di prova per le attività cd. “immateriali” quali, ad esempio, le attività bancarie. (CLP)

Giurisprudenza

Commissioni tributarie di merito

Convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni – Beneficiario effettivo – Mera titolarità giuridica del reddito o imputabilità fiscale del medesimo – Insufficienza – Disponibilità concreta e attuale del reddito.

Comm. Trib. prov. di Torino, sez. VII 11 febbraio 2010, n. 14/7/10, in Riv. Dir. Trib. 2/2011, IV, pag. 3.

Ai fini della configurabilità in capo ad un soggetto dello *status* di beneficiario effettivo, non è sufficiente la mera titolarità giuridica del reddito percepito o l’imputabilità fiscale del medesimo, ma è altresì necessaria la disponibilità concreta ed attuale di tale reddito, ossia il potere di deciderne l’utilizzo economico. A tal fine, è necessario effettuare un’analisi funzionale delle attività svolte dal soggetto e delle modalità di formazione del suo processo decisionale.

Con nota firmata di F. AVELLA, “Il beneficiario effettivo nelle convenzioni contro le doppie imposizioni: prime pronunce nella giurisprudenza di merito e nuovi spunti di discussione”.

Convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni_ beneficiario effettivo – Collettore di proventi in realtà destinati ad altri soggetti – Insufficienza – Piena autonomia anche organizzativa e assunzione dei rischi imprenditoriali.

Comm. Trib. prov. di Torino, sez. IX, 19 ottobre 2010, n. 124/9/10, in Riv. Dir. Trib. 2/2011, IV, pag. 3.

Ai fini della configurabilità in capo ad un soggetto dello *status* di beneficiario effettivo, è rilevante stabilire se il soggetto che percepisce il reddito abbia piena autonomia anche organizzativa nell’attività economica da cui derivano i proventi, e abbia assunto i relativi rischi imprenditoriali; oppure se non svolga una mera funzione di collettore di proventi in realtà destinati ad altri soggetti. L’assenza di rischio d’impresa e la limitata organizzazione operativa, congiuntamente al controllo totalitario esercitato da un unico azionista, permettono di ritenere che un soggetto non si qualifichi quale beneficiario effettivo.

Con nota firmata di F. AVELLA, “Il beneficiario effettivo nelle convenzioni contro le doppie imposizioni: prime pronunce nella giurisprudenza di merito e nuovi spunti di discussione”.

IRPEF

Prassi Amministrativa

IRPEF – Imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività – Chiarimenti.

Circ. Agenzia delle Entrate 14 febbraio 2011, n. 3/E, ne Il fisco 9/2011, fasc. n. 1, pag. 1390.

L'Agenzia fornisce chiarimenti in merito all'applicazione per il 2011 del regime dell'imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte per incrementi di produttività.

L'agevolazione introdotta per il 2008 è stata prorogata per il 2009, per il 2010 e per il 2011 dall'art. 53, comma 1, DL. 78/2010 conv. nella legge 122/2010.

La norma ha subordinato la concessione dell'agevolazione alla circostanza che la retribuzione premiale sia erogata in attuazione di accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali, escludendo, quindi, dal beneficio fiscale gli emolumenti premiali corrisposti sulla base di accordi o contratti collettivi nazionali di lavoro ovvero di accordi individuali tra datore di lavoro e prestatore di lavoro.

Per l'applicazione del regime dell'imposta sostitutiva è sufficiente che il datore di lavoro attesti nel CUD che le somme corrisposte siano correlate ad incrementi di produttività e siano erogate in attuazione di quanto previsto da uno specifico accordo o contratto collettivo territoriale o aziendale.

IRES

Dottrina

“Trust esteri con beneficiari residenti: le precisazioni dell’Agenzia delle Entrate” di V. BANCONE, in Trusts e att. Fid. 3/2011, pag. 141.

Con la Circolare 61/E del 2010, l'Agenzia delle entrate ha precisato che la finalità dell'art. 73, comma 2, del TUIR è quella di rendere il reddito imputato dal *trust* a beneficiari individuati residenti imponibile in Italia in capo a questi quale reddito di capitale, a prescindere dalla circostanza che il *trust* sia o meno residente in Italia e che il reddito sia stato o meno prodotto nel territorio dello Stato.

Con riferimento a specifici profili che non sono stati oggetto di trattazione da parte dell'Amministrazione, l'Autore ritiene che:

- operando la tassazione per trasparenza in capo ai beneficiari individuati solo con riferimento ai “redditi” del *trust*, e non anche alle attribuzioni dei beni che ne costituiscono il fondo (cfr. al riguardo, anche la Convenzione Italia-USA), dovrebbe essere sufficiente che il beneficiario residente esibisca una comunicazione del *trustee* dalla quale risulti che le somme erogate costituiscono attribuzione di capitale e non di reddito per superarne l'imposizione in Italia;
- nell'ipotesi in cui il *trustee* estero, nell'esercizio della discrezionalità in tal senso attribuitagli dall'atto istitutivo del *trust*, proceda all'attribuzione a favore del beneficiario residente della quota di reddito in un periodo di imposta successivo a quello in cui il reddito viene prodotto, l'imputazione del reddito per trasparenza al beneficiario non può operare e, quindi, la relativa tassazione avverrà comunque esclusivamente in capo al *trust*. Conseguentemente, per effetto

del processo di “patrimonializzazione” del reddito tassato in capo al *trust* estero, la successiva attribuzione a favore del beneficiario residente non sconterà alcuna imposizione in Italia. (PT)

“Brevi note sulla disciplina del *trust* ai fini delle imposte sui redditi” di M. BASTIANELLI, in *Trusts e att. Fid.* 3/2011, pag. 135.

Con la Circolare 61/E del 2010, l’Agenzia delle entrate ha fornito una elencazione dei *trust* da considerare fiscalmente inesistenti, in quanto interposti. Si rinvengono tuttavia nel documento talune contraddizioni di fondo tra le premesse argomentative fatte proprie dall’Amministrazione – costituite dalla inesistenza degli elementi essenziali dell’istituto come definiti nell’ambito della convenzione dell’Aja – e le esemplificazioni fornite. Ciò, in particolare, avuto riguardo a:

- l’inclusione tra i *trust* da ritenere inesistenti sul piano tributario anche di quelli in cui il disponente possa *modificare* i beneficiari nel corso della relativa durata, sul presupposto, non corretto, che tale possibilità necessariamente denoti il mantenimento in capo al disponente dei poteri gestionali e dispositivi spettanti al *trustee* (tale contraddizione appare peraltro ancora più evidente ove si consideri l’enunciazione di carattere generale che la precede, relativa alla possibilità che il disponente nomini i beneficiari anche successivamente all’istituzione del *trust*);
- la affermata fittizietà dei *trust* “in cui il potere gestionale e dispositivo del *trustee*, così come individuato dal regolamento del *trust* o dalla legge, risulti in qualche modo o anche semplicemente condizionato dalla volontà del disponente e/o dei beneficiari”: le siffatte limitazioni ai poteri del *trustee*, infatti, non necessariamente devono considerarsi indici di fittizietà o di perdurante controllo sui beni del *trust*, ben potendo attenersi a meccanismi di garanzia e tutela dell’affidamento nonché di trasparenza nei confronti dei terzi;
- l’affermazione che ritiene il disponente soggetto che in nessun caso può beneficiare dei redditi dei beni in *trust*, posto che tale circostanza non necessariamente determina il venir meno del controllo dei beni in capo al *trustee*.

Appare pertanto necessario, al fine di attribuire senso logico all’intero *iter* argomentativo dell’Agenzia, che non solo le fattispecie esemplificate siano trattate alla stregua di presunzioni relative, ma che le effettive fattispecie interpositive debbano, in ogni caso, essere provate dagli uffici accertatori sulla base di elementi di fatto, da cui ricavare la mancanza del controllo e del potere effettivamente esercitabile dal *trustee* sul patrimonio in *trust*.

Ulteriori chiarimenti sono forniti nella Circolare citata con riferimento alla tassazione di beneficiari residenti di *trust* esteri. Nella fattispecie, in particolare, l’Agenzia ritiene che i relativi redditi siano da assoggettare a tassazione in Italia anche ove non prodotti nel territorio dello Stato. Ciò, peraltro, diversamente da quanto avverrebbe per i *trust* italiani, indipendentemente dalla natura opaca o trasparente del *trust*. L’unica eccezione espressa a tale principio opererebbe con riferimento ai redditi di fonte italiana già assoggettati a tassazione in capo al *trust* estero opaco, e successivamente attribuiti ai beneficiari residenti (diversamente, tali redditi verrebbero, infatti, assoggettati ad una doppia imposizione nel territorio dello Stato). L’assimilazione operata dall’Amministrazione (a fini antielusivi) tra *trust* opachi e trasparenti non residenti, non appare tuttavia accettabile né sotto il profilo logico (non si comprende, infatti, perché situazioni di soggettività passiva perfettamente analoghe – *trust* opachi, residenti e non – debbano essere trattate in modo diverso) né sotto quello interpretativo (la stessa Agenzia delle entrate, infatti, nella Risoluzione 425/E del 2008 sembra aver escluso che l’esercizio della discrezionalità nell’ambito di un *trust* fiscalmente opaco possa creare una posizione beneficiaria individuata). Nell’attuale assetto normativo, pertanto, i beneficiari residenti di *trust* esteri opachi dovrebbero considerarsi non tassabili in Italia, anche relativamente ai redditi loro attribuiti non assoggettati a tassazione né nel territorio dello Stato (in quanto di fonte estera) né in quello Stato di residenza del *trust*.

Con riferimento alla tassazione di beneficiari non residenti di *trust* italiani, viene confermato che i redditi imputati a tali soggetti da *trust* trasparenti o misti sono tassabili in Italia, indipendentemente dalla loro corresponsione. La Circolare non contiene invece indicazioni in merito ai redditi di fonte italiana conseguiti da *trust* esteri con beneficiari individuati non residenti, per i quali, limitatamente ai casi (invero marginali) in cui tali redditi non siano stati assoggettati a ritenuta alla fonte o a imposta sostitutiva, si pone il problema di individuare il soggetto tenuto al versamento e alla liquidazione dell'imposta (a parere dell'Autore, in tali ipotesi il *trust* dovrebbe provvedere alla presentazione della dichiarazione; il pagamento sarebbe altresì a suo carico, se opaco, mentre spetterebbe ai beneficiari, in caso di *trust* trasparente). (PT)

“L’Agenzia delle Entrate prende posizione sui *trust* “fiscalmente inesistenti” di L. BELLUZZO e A. BELLUZZO, in Fisc comm. Int. 2/2011, pag. 26.

L’Agenzia delle entrate, con la Circolare n. 61/E del 2010, riprendendo in larga misura le definizioni precedentemente adottate (cfr. in particolare, Risoluzione n. 8/E del 2003, Circolare n. 43/E del 2009 in materia di scudo fiscale e Circolare n. 45/E del 2010 relativa al monitoraggio fiscale), si esprime in merito all’inefficacia fiscale dei *trust* istituiti e gestiti per realizzare una mera interposizione nel possesso dei beni, chiarendo come tale fattispecie si verifichi in tutti quei casi in cui il potere di gestire e di disporre dei beni in *trust* permane in capo al disponente, cui pertanto dovranno continuare ad essere imputati i relativi redditi.

Nello stesso provvedimento, inoltre, l’Agenzia:

- riprende il tema della fiscalità diretta dei *trust* con beneficiari individuati, precisando che tale fattispecie debba considerarsi verificata a condizione che il diritto del beneficiario individuato al reddito sia previsto *ab origine* dal regolamento del *trust*;
- afferma il principio di “generale” tassabilità in Italia dei redditi (non già correttamente tassati in capo al *trust*) imputati a beneficiari residenti di *trust* non residenti, anche nel caso in cui tali redditi non siano stati prodotti nel territorio dello Stato e indipendentemente dalla natura opaca o trasparente del *trust*. Pur condividendone la *ratio* antiabuso, gli AA. ritengono tale interpretazione (peraltro in contrasto con l’orientamento manifestato dalla stessa Agenzia nella precedente Circolare n. 48/E del 2007) eccessivamente restrittiva e scarsamente fondata;
- tratta il tema dell’imposizione dei beneficiari esteri di *trust* residenti (trasparenti o misti), precisando che “*conseguentemente, i redditi imputati da *trust* residenti a beneficiari non residenti sono tassabili a prescindere dalla loro effettiva corresponsione*”, sul presupposto che tali redditi debbano sempre considerarsi prodotti in Italia ai sensi dell’art. 23, lett. b), del TUIR. (PT)

“Soggettività passiva del *trust* ed imposizione sui redditi: profili ricostruttivi” di S. REALI, in Riv. Dir. Trib. 2/2011, I, pag. 227.

L’art. 1, commi 74 ss. della L. 296/2006, modificando l’art. 73 del TUIR, ha sancito l’inclusione del *trust* nel novero dei soggetti passivi dell’Ires, operando tuttavia un netto *discrimen* tra i *trust* senza beneficiari specificamente determinati (“opachi”), nei quali l’imputazione dei redditi avviene in capo ai *trust* medesimi, e quelli con beneficiari individuati (“trasparenti”) i cui redditi vengono imputati direttamente a tali beneficiari senza scontare imposizione in capo alla struttura intermedia.

Proprio il regime impositivo applicabile a tale ultima tipologia di *trust* suscita non lievi dubbi in merito alla opportunità di configurare gli stessi come soggetti passivi d’imposta.

D’altra parte, in un’ottica ricognitiva, non può tacersi come anche l’inclusione operata dal legislatore dei *trust* “opachi” nel novero dei soggetti passivi dell’Ires sia meritevole di un’attenta disamina e non priva di valutazioni critiche. Ciò considerato che la stessa struttura trilaterale

dell'istituto, impedisce di riferire in modo univoco al *trust*, che è e rimane meccanismo negoziale, il presupposto impositivo espressivo di capacità contributiva integrato, per l'Ires, dal possesso dei redditi.

L'opzione esercitata dal legislatore, in forza della quale è stata riconosciuta al *trust* autonoma capacità giuridica di diritto tributario, riporta altresì in auge la questione relativa alla possibilità di attribuire soggettività fiscale ad enti che, come lo stesso *trust*, sono privi di regolamentazione nel diritto comune. In particolare, vi è da chiedersi se l'art. 73 del TUIR trovi la propria *ratio* nell'assimilazione del *trust* alle altre organizzazioni nei cui confronti il presupposto si verifica in modo unitario ed autonomo ovvero se la stessa – come l'Autore ritiene di dover propendere – esprima la volontà di attribuire a soggetti ed enti comunque denominati capacità giuridica di diritto tributario indipendentemente dall'esistenza del connotato dell'alterità dell'organizzazione rispetto a terzi.

In merito alla nozione di beneficiario individuato, l'Autore (in senso parzialmente contrario a quanto affermato dall'Agenzia delle Entrate nella Risoluzione n. 425/E del 2008, *ndr*) ritiene che per la concreta individuazione di chi sia beneficiario del reddito occorra interpretare l'atto istitutivo del *trust* o le disposizioni eventualmente integrative dello stesso al fine di verificare se quanto attribuito ai beneficiari di capitale sia effettivamente configurabile come capitale anche sotto il profilo tributario o se, viceversa, si tratti di *capital gains* e quindi di reddito. (PT)

Prassi Amministrativa

IRES – Assegnazione azioni proprie a titolo di dividendo – Effetti in capo ai soci e alla società.

Ris. Agenzia delle Entrate 7 marzo 2011, n. 26/E, nel sito web www.agenziaentrate.it.

Secondo la Risoluzione in commento, l'assegnazione delle azioni proprie è assimilabile, ai fini fiscali, ad un aumento gratuito di capitale mediante passaggio di riserve a capitale.

L'attribuzione ai soci di azioni proprie da parte di un soggetto IAS a titolo di dividendo non genera imposizione in capo ai soci stessi e non rileva nemmeno nella determinazione della base imponibile IRES ed IRAP nell'ambito della modalità di determinazione della base imponibile IRES ed IRAP.

L'operazione è fiscalmente regolata dall'art. 47, comma 6, del TUIR che dispone che, in caso di aumento di capitale, le azioni gratuite di nuova emissione non costituiscono utili per i soci; tuttavia, se e nella misura in cui per l'aumento del capitale siano state impiegate riserve di utili, la successiva riduzione del capitale costituisce utile per i soci.

IRES – Operazioni di fusione e scissione di società in regime di consolidato.

Ris. Agenzia delle Entrate 12 aprile 2011, n. 42/E, nel sito web www.agenziaentrate.it

L'Agenzia delle entrate ha chiarito che le disposizioni limitative in materia di riporto di interessi passivi indeducibili, contenute nell'art. 172, comma 7 del TUIR, valgono anche in ipotesi di operazioni di aggregazione aziendale che coinvolgono società che partecipano ad un consolidato fiscale nazionale e che non interrompono la tassazione di gruppo. In particolare la stessa Agenzia ha chiarito che a livello di tassazione di gruppo, l'attribuzione dell'eccedenza di interessi passivi o di ROL, non avviene in via automatica. Gli interessi passivi, permangono nella esclusiva disponibilità del soggetto che li ha generati, potendo questo, solo al ricorrere di particolari condizioni, e su base volontaria, conferirli alla *fiscal unit*.

IRES – Reti di impresa.

Circ. Agenzia delle Entrate 14 aprile 2011, n. 15/E, nel sito web www.agenziaentrate.it

L'Agenzia delle entrate ha fornito dei chiarimenti in merito alla disciplina delle reti di impresa di cui all'art. 42 del DL 31 maggio 2010, n. 78. In particolare, lo stesso art. 42 ha previsto la sospensione dell'imposta sulla quota degli utili dell'esercizio che le imprese che sottoscrivono un contratto di rete, scelgono di destinare a un'apposita riserva destinata, a sua volta, al fondo patrimoniale comune. Con specifico riferimento alla fruizione dell'agevolazione, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che la norma istituisce un regime di sospensione di imposta sugli utili dell'esercizio, al netto delle imposte di competenza, accantonati alla apposita riserva, attuato per effetto di una variazione in diminuzione della base imponibile del reddito di impresa relativo al periodo di imposta cui si riferiscono gli utili stessi. L'agevolazione opera, inoltre, ai fini delle imposte dirette con esclusione dell'IRAP e può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta relativo all'esercizio cui si riferiscono gli utili accantonati, senza incidere sul calcolo degli acconti dovuti per il medesimo periodo di riferimento.

Giurisprudenza

Tribunali

***Trust* interno auto dichiarato – Ammissibilità – Compatibilità del *trust* con i principi inderogabili del diritto italiano – Fondo patrimoniale – Trascrizione.**

Tribunale di Cagliari, 4 agosto 2008, in Banca borsa e tit. cred. 6/2010, pag. 797.

Non costituisce ragione di inefficacia del *trust* la mera coincidenza soggettiva parziale tra disponente e *trustee*, dovendosi semmai valutare, ai fini della compatibilità di tale istituto con i principi inderogabili del diritto italiano, se il disponente agisca con lo scopo di dare luogo a situazioni contrastanti con l'ordinamento nel cui ambito il negozio è destinato ad operare.

Ai fini della valutazione in ordine alla sussistenza di un intento fraudolento, in pregiudizio ai creditori, da parte di chi trasferisce dei beni in *trust* familiare, si può tenere conto dell'entità del debito rispetto al valore del bene oggetto del trasferimento.

La trascrizione del *trust* – eseguita anteriormente alla trascrizione del pignoramento dei beni che ne costituiscono oggetto – ne rende opponibile la costituzione ai creditori precedenti.

Con nota di E. CORAPI, "Sul *trust* interno auto dichiarato".

Commissioni tributarie di merito

IRES – Plusvalenze patrimoniali – Plusvalenze imponibili – Plusvalenze relative alla cessione alla società di *leasing* del bene oggetto di *lease back* – Modalità di tassazione.

Comm. Trib. prov. di Modena, sez. II, 12 gennaio 2011, n. 5, ne Il fisco 11/2011, fasc. n. 1, pag. 1715.

La plusvalenza derivante da un'operazione di *lease back* deve essere assoggettata a imposizione in modo graduale, secondo la ripartizione temporale di cui all'art. 2425-bis, comma 4, del codice civile, cioè in funzione della durata del contratto di locazione. Alla fattispecie prospettata non risulta, quindi, applicabile l'art. 86 TUIR. Inoltre, le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 38/2005 non

contengono preclusioni, per le c.d. società minori, ad avvalersi, nella contabilizzazione del *lease-back*, del c.d. metodo finanziario (previsto dai principi contabili internazionali). L'utilizzo di tale metodo non può ritenersi inibito né dalle disposizioni del codice civile che - a ben vedere - non parrebbero imporre alcun particolare metodo di contabilizzazione del contratto in esame, né dai principi contabili OIC. Peraltro, la previsione di cui all'art. 2427, comma 1, n. 22, del codice civile, la quale prescrive che nella Nota integrativa vengano fornite informazioni che consentano di raffigurare la situazione che si evincerebbe dall'applicazione del metodo finanziario, fa ritenere che il legislatore consideri "sostanzialmente" più attendibile il metodo finanziario, piuttosto che quello patrimoniale.

REDDITI DI CAPITALE

Prassi Amministrativa

Redditi di capitale – Proventi dei fondi immobiliari chiusi corrisposti a soggetti non residenti – Modifiche.

Circ. Agenzia delle Entrate 9 marzo 2011, n. 11/E, nel sito web www.agenziaentrate.it.

L'Agenzia illustra il nuovo regime fiscale applicabile ai redditi derivanti dalla partecipazione a fondi immobiliari chiusi e percepiti da soggetti non residenti, introdotto dal D.L. 78/2010.

Prima delle modifiche apportate dal provvedimento *de quo*, era prevista l'esenzione dei redditi di capitale derivanti dalla distribuzione periodica o dal riscatto o liquidazione delle quote di fondi immobiliari chiusi percepiti da soggetti residenti in Stati compresi nella c.d. "white list" oltre che da investitori istituzionali esteri.

Il DL 78/2010 (conv. L. 122/2010) ha abolito il regime di non imponibilità per i suddetti soggetti, mantenendolo soltanto per gli enti e organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia e banche centrali ed estendendolo ai fondi pensione e OICR estere istituiti in Stati e territori "white list".

La circolare chiarisce che i fondi pensione e gli OICR godranno dell'esenzione soltanto se, in base alla normativa vigente nello Stato estero, e indipendentemente dalla loro forma giuridica presentano le stesse finalità di investimento dei fondi pensione e degli OICR italiani.

Ai soggetti diversi da quelli sopra elencati, il regime di esenzione non si rende più applicabile e pertanto sui proventi derivanti dalla partecipazione a fondi immobiliari da essi percepiti si applica la ritenuta a titolo d'imposta del 20 per cento di cui all'art. 7, comma 1, del citato decreto legge n. 351 del 2001 ovvero, se residenti in Paesi con i quali è in vigore una Convenzione contro le doppie imposizioni, la minore aliquota convenzionale.

Per i fondi immobiliari già istituiti alla data del 1° gennaio 2004 potrebbe ancora rendersi applicabile la disciplina transitoria prevista dall'art. 41-bis, commi 11 e 12, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Pertanto, i proventi percepiti da soggetti non residenti, riferiti a periodi di attività del fondo chiusi al 31 dicembre 2003, non sono imponibili a prescindere dallo Stato di residenza.

Il nuovo regime tributario dei redditi di capitale derivanti dalla partecipazione a fondi immobiliari di pertinenza di soggetti non residenti si applica ai proventi percepiti a decorrere dal 31 maggio 2010 (data di entrata in vigore del *decreto*), sempreché riferiti a periodi di attività dei fondi che hanno inizio successivamente al 31 dicembre 2010.

REDDITI DI IMPRESA

Giurisprudenza

Corte di Cassazione

Redditi di impresa – Deducibilità dei costi – Esercizio – Principio di competenza – Inderogabilità – Artt. 71 e 74 del DPR n. 597/1973 – Art. 62 del D.Lgs. n. 546/1992 – Artt. 335 e 360 del codice di procedura civile.

Cass., sez. trib. 31 gennaio 2011, n. 2213, ne Il fisco 8/2011, fasc. n. 1, pag. 1236.

Costituisce *ius receptum* nella giurisprudenza di legittimità il principio giusta il quale le regole sull'imputazione temporale dei componenti negativi sono inderogabili, non essendo consentito al contribuente scegliere di effettuare la detrazione di un costo in un esercizio diverso da quello individuato dalla legge come esercizio di competenza, così da alterare il risultato della dichiarazione.

Commissioni tributarie di merito

Redditi di impresa – Accantonamenti di quiescenza e previdenza – Indennità suppletiva di clientela per gli agenti di commercio – Accantonamenti annuali di tale indennità – Piena deducibilità annuale – Compete.

Comm. Trib. prov. di Bologna, sez. XVII 9 giugno 2010, n. 89, in Boll. Trib. 4/2011, pag. 307.

L'accantonamento annuale per indennità suppletiva di clientela spettante agli agenti di commercio è deducibile dal reddito d'impresa della società mandante, dovendosi ritenere superate le interpretazioni che sostenevano la deducibilità di tale indennità in un'unica soluzione solo all'atto della sua corresponsione.

Redditi di impresa – Perdite su crediti – Requisiti di certezza e precisione ex art. 101, quinto comma, del TUIR – Credito inesigibile maturato nei confronti di società controllate estere – Cessione del credito pro-soluto con contestuale compensazione dei debiti maturati con la società cessionaria – Deducibilità della perdita – Sussiste – Mancanza di preventive azioni di recupero del credito – Irrilevanza.

Comm. Trib. reg. delle Marche, sez. IV, 7 luglio 2010, n. 113, in Boll. Trib. 3/2011, pag. 221.

Ai fini della deducibilità delle perdite su crediti di cui all'art. 101 del TUIR, tra gli elementi certi e precisi richiesti dal quinto comma del medesimo articolo per dimostrare l'effettività della perdita non deve necessariamente essere ricompresa la prova di aver infruttuosamente intrapreso azioni legali per il recupero, che possono legittimamente non essere state espletate, ma è necessario documentare inequivocabilmente l'impossibilità delle società controllate debentrici di far fronte alle proprie obbligazioni, l'oggettivo stato di difficoltà finanziarie della controllante di far fronte alle proprie obbligazioni assunte nei confronti dei propri fornitori, e la conseguente necessità di effettuare una transazione e una cessione pro-soluto dei suoi crediti, deducendo la perdita derivante da tale cessione.

REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE

Dottrina

“Dipendenti in distacco all'estero: quale è il reddito imponibile ai fini previdenziali?” di M. ASCENZI, in Fisc. Comm. Int. 2/2011, pag. 33.

Nell'affrontare il problema della individuazione della base imponibile previdenziale su cui calcolare i contributi, nei casi di dipendenti distaccati in Paesi con cui l'Italia ha stipulato accordi di totalizzazione previdenziale, l'A. mette in luce la divergenza esistente tra la posizione ministeriale e quella della dottrina.

Il Ministero del lavoro ritiene che la contribuzione vada determinata sull'imponibile previdenziale effettivo, determinato secondo i primi otto commi dell'art. 51 TUIR, nei casi di distacco dei dipendenti verso Paesi con cui sono in vigore accordi di totalizzazione.

La dottrina, invece, ritiene applicabile il regime convenzionale sia ai fini fiscali che previdenziali anche in caso di trasferimento verso Paesi totalizzanti.

Le recenti sentenze di Corte d'appello hanno confermato l'applicazione delle retribuzioni convenzionali anche nel caso di distacchi verso Paesi con i quali l'Italia ha in forza un accordo di totalizzazione. Tuttavia l'Inps ha deciso di ricorrere in Cassazione e al momento si è in attesa di capire se, l'applicazione delle retribuzioni convenzionali, già confermata dalla giurisprudenza di merito, possa trovare conferma anche in Cassazione. (EM)

“Dubbi interpretativi per l'addizionale IRPEF sulle *stock options* dei manager” di S. TRETTEL, in Corr. Trib. 13/2011, pag. 1027.

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 4/E del 2011, ha fornito indicazioni in merito alla norma che ha istituito un prelievo addizionale del 10% su specifici compensi di dirigenti e collaboratori di imprese che operano nel settore finanziario.

L'A. critica le posizioni dell'Agenzia delle Entrate con riguardo ai presupposti soggettivi del prelievo ed alla decorrenza dei suoi effetti.

Con riferimento ai presupposti soggettivi, l'A critica la scelta di includere le *holding* industriali nell'alveo del settore finanziario, ossia nell'insieme dei soggetti svolgenti attività finanziaria nei confronti del pubblico, in quanto l'interpretazione proposta pare disattendere non solo la *ratio* ispiratrice del provvedimento così come le esemplificazioni ritraibili dalle due relazioni al provvedimento, riferendosi quella accompagnatoria alle banche ed agli istituti finanziari, quella tecnica al settore dell'intermediazione monetaria e finanziaria, ma anche l'evoluzione della disciplina di settore; in questo senso va letta la presa di posizione di *Assoholding*, contenuta nella nota diramata il 21 febbraio 2011, in cui l'associazione di categoria perviene alla conclusione che includere le holding industriali dell'alveo del sistema finanziario inteso dalla norma, ossia nell'insieme dei soggetti svolgenti attività finanziaria nei confronti del pubblico, pare una forzatura e, a conforto di tale interpretazione, cita il testo della direttiva comunitaria sui fondi alternativi e sugli *hedge fund*, approvata dal Parlamento europeo l'11 novembre 2011, la cui versione definitiva esclude la natura finanziaria e l'esposizione a rischio sistemico delle *holding* di partecipazioni industriali.

Con riferimento alla decorrenza, la circolare in commento è perentoria: preso atto della data di entrata in vigore del decreto istitutivo conclude sancendo che il maggior prelievo troverà applicazione sui compensi variabili corrisposti a partire dalla predetta data, anche se maturati in anni precedenti. Tale posizione desta perplessità perché contrasta immotivatamente con il parere

espresso dalla stessa Agenzia in riferimento alla fattispecie simile riguardante l'istituzione dell'addizionale IRES a carico delle imprese operanti nel settore energetico disposta dall'art. 81, comma 16, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 ed è contrario allo Statuto del contribuente. ⁽²⁾ (CLP)

Prassi Amministrativa

Reddito di lavoro dipendente – Aliquota addizionale del 10% sui compensi erogati sotto forma di *bonus e stock options* nel settore finanziario – Chiarimenti.

Ris. Agenzia delle Entrate 11 marzo 2011, n. 31/E, nel sito web www.agenziaentrate.it

Riguardo all'addizionale del 10% sugli emolumenti variabili, che eccedono il triplo della parte fissa della retribuzione, corrisposti a dirigenti e collaboratori di imprese che operano nel settore finanziario sotto forma di *bonus e stock options*, l'Agenzia ha precisato che i sostituti d'imposta che non abbiano applicato l'addizionale al momento dell'erogazione dei compensi possano provvedervi in sede di conguaglio senza applicazione di sanzioni.

Reddito di lavoro dipendente – Adempimenti dei sostituti di imposta – Modello 730/2010.

Circ. Agenzia delle Entrate 14 marzo 2011, n. 14/E, ne Il fisco 18/2011, fasc. n. 1, pag. 2067.

Tra le principali novità presenti nella circolare, si segnalano le modalità per quantificare il rimborso relativo alle somme erogate negli anni 2008 e 2009 a titolo di incremento di produttività e assoggettate a tassazione ordinaria anziché all'imposta sostitutiva del 10%. In particolare, viene chiarito che il rimborso può essere richiesto nell'ambito dell'assistenza fiscale se il contribuente è in possesso di un CUD che ne certifica la corresponsione.

IVA

Prassi Amministrativa

IVA – Rimborsi – Esecuzione dei rimborsi – Rimborsi erogabili senza prestazione di garanzia – Art.38-bis del DPR n. 633/1972 – Modalità di calcolo - Chiarimenti.

Circ. Agenzia delle Entrate 4 marzo 2011, n. 10/E, in Boll. Trib. 5/2011, pag. 385.

La circolare chiarisce le modalità di calcolo dell'ammontare dei rimborsi IVA erogabili senza prestazione di garanzia.

Si tratta dei rimborsi chiesti da quei contribuenti che soddisfano determinate condizioni di solvibilità ed affidabilità, possono ottenere la restituzione dell'imposta, senza prestazione di garanzia, nei limiti del 100% della media dei versamenti affluiti nel conto fiscale nel corso del biennio precedente.

L'Agenzia ha chiarito che, nel calcolo del limite in oggetto, occorre tenere conto di tutti i versamenti tributari e contributivi affluiti nel conto fiscale nel biennio precedente, compresi i versamenti eseguiti mediante compensazione.

² Cfr. Circolare Informativa Consorzio SRF n.1/2001.

IVA – Liquidazione IVA di gruppo – Fideiussione bancaria prestata dalla società controllata – Sostituzione con la garanzia prestata dalla società controllante.

Ris. Agenzia delle Entrate 21 aprile 2011, n. 49/E, nel sito web www.agenziaentrate.it

Con la risoluzione in oggetto, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in applicazione dell'art. 38-bis comma 1 del DPR 633/72, la società controllante, in qualità di capogruppo ai fini della redazione del bilancio consolidato e di controllante nella procedura di liquidazione IVA di gruppo, è autorizzata a prestare garanzia diretta per i crediti trasferiti dalla controllata che siano stati compensati dal gruppo.

Nel caso in cui la garanzia sia già stata presentata dalla controllata, è possibile sostituirla con quella resa dalla controllante, purché la garanzia sostitutiva decorra dal momento dell'erogazione del rimborso ed abbia una durata pari a tre anni dallo stesso, ovvero, se inferiore, al periodo mancante al termine di decadenza dell'accertamento.

REGISTRO (imposta di)

Prassi Amministrativa

Registro (imposta di) – Ipotecaria e catastale (imposte) – Imposta sostitutiva – Leasing immobiliare – Modifiche alla disciplina.

Circ. Agenzia delle Entrate 11 marzo 2011, n. 12/E, ne [Il fisco](#) 12/2011, fasc. n. 1, pag. 1913.

L'Agenzia illustra le modifiche introdotte in materia di imposizione indiretta dei contratti di locazione finanziaria immobiliare dall'art. 1, commi 15 e 16, della L. 220/2010.

In particolare, viene meno l'obbligo di registrazione in termine fisso dei contratti di locazione finanziaria immobiliare (non formati per atto pubblico o per scrittura privata autenticata).

Per tali contratti, l'obbligo di registrazione sorge solo al verificarsi del caso d'uso.

In relazione ai contratti di *leasing* in corso alla data del 1° gennaio 2011 la circolare precisa che l'imposta di registro non deve essere versata con riferimento a quelle annualità in relazione alle quali i termini per il pagamento siano ancora in corso al 1° gennaio 2011.

Diversamente, se il termine per il pagamento è già decorso alla data del 1 gennaio 2011 il contribuente che non vi abbia provveduto è comunque tenuto ad effettuare il pagamento dell'imposta, oltre alle sanzioni e agli interessi.

In ogni caso, l'importo relativo all'imposta di registro versata potrà essere scomputato in sede di determinazione dell'imposta sostitutiva.

Per quanto concerne l'imposta sostitutiva dovuta per tutti i contratti in corso al 1° gennaio 2011 la circolare chiarisce che l'imposta è dovuta sia per i contratti di *leasing* aventi ad oggetto immobili abitativi che strumentali, nonché per i contratti aventi ad oggetto immobili da costruire o in costruzione.

Non è dovuta in relazione a contratti di *leasing* aventi ad oggetto immobili dei quali la società di *leasing* non abbia ancora acquistato la proprietà.

Ai fini del computo dell'imposta sostitutiva si deve assumere quale base imponibile per gli immobili da costruire o in corso di costruzione il costo di realizzazione del fabbricato come indicato nel contratto di *leasing*.

Commissioni tributarie di merito

Registro (imposta di) – Trust – Presupposti – Carenza – Imposta proporzionale – Applicabilità.

Comm. Trib. Reg. di Roma, sez. dist. di Latina, 20 ottobre 2009, n. 649/39, in Trust e att. Fid. 3/2011, pag. 279.

Qualora il trasferimento di proprietà al *trustee* non sia sottoposto a nessun obbligo di amministrazione e di gestione e non sia stata prevista alcuna devoluzione dei beni in *trust* ai beneficiari, mancano tutti i presupposti del *trust*. In tali casi ai trasferimenti dal disponente al *trustee* si deve quindi applicare l'imposta in misura proporzionale.

Registro (imposta di) – Trust – Atto istitutivo – Natura non patrimoniale.

Comm. Trib. Reg. di Roma, sez. dist. di Latina, 22 dicembre 2009, n. 732/40, in Trust e att. Fid. 3/2011, pag. 280.

L'atto istitutivo del *trust*, esaurendosi nella delineazione del programma di attribuzioni da parte del disponente e non concretandosi in un vero e proprio atto dispositivo, è assimilabile ad un atto non avente per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale. Inoltre, il *trustee* non godendo di alcun diritto di proprietà, così come inteso nel nostro ordinamento, non può avere alcuna capacità contributiva. In altri termini, il trasferimento dal disponente al *trustee* non dovrebbe essere assoggettato ad imposta proporzionale trattandosi di un'attribuzione meramente strumentale al raggiungimento dello scopo del *trust*.

Registro (imposta di) – Trust auto dichiarato – Trasferimento di beni – Proprietà vincolata – Animus donandi – Carenza annuale – Imposta fissa – Applicabilità.

Comm. Trib. Prov. di Treviso, 25 ottobre 2010, n. 108/9, in Trust e att. Fid. 3/2011, pag. 286.

Nel caso di *trust* auto dichiarato non vi può essere alcun trasferimento di proprietà nel senso tradizionale dal disponente al *trustee*, i quali si identificano. Il *trustee* rimane proprietario dei beni con la differenza che tale diritto è vincolato alla realizzazione del programma. Inoltre, anche per quanto riguarda le attribuzioni ai beneficiari, si ravvisa la carenza attuale dell'*animus donandi*. Si deve quindi applicare l'imposta in misura fissa. (art. 58, co. 5, D.Lgs. 346/1990, art. 27 D.Lgs. 131/1986).

Registro (imposta di) – Trust di garanzia – Presupposti – Carenza – Imposta fissa – Applicabilità.

Comm. Trib. Reg. di Bologna, 4 febbraio 2011, n. 16, in Trust e att. Fid. 3/2011, pag. 290.

L'atto istitutivo del *trust*, se redatto con scrittura privata autenticata, è assoggettato ad imposta fissa ai sensi dell'art. 11 della Tariffa del DPR 131/86. Infatti, in questi casi è evidente la mancanza di qualsiasi intento di liberalità nei confronti del *trustee*, costituendo, questo ultimo, un mero mezzo per la realizzazione del progetto.

VARIE

Dottrina

“Evoluzione della disciplina della compensazione delle imposte” di V. SARACINO, ne Il fisco 8/2011, fasc. n. 1, pag. 1214.

L'articolo affronta il tema relativo all'istituto della compensazione, alla luce dei recenti interventi legislativi, finalizzati a contrastare il fenomeno dell'evasione fiscale.

Partendo dalla definizione del concetto di “compensazione”, l'A. esamina la sua introduzione nell'ordinamento fiscale italiano per poi procedere all'analisi degli interventi legislativi che hanno apportato rilevanti modifiche di natura restrittiva. (EM)

Prassi Amministrativa

Varie – Manovra finanziaria – Decreto legge del 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Commento alle novità fiscali – Primi chiarimenti.

Circ. Agenzia delle Entrate 15 febbraio 2011, n. 4/E, ne Il fisco 9/2011, fasc. n. 1, pag. 1393.

Il provvedimento è stato commentato nella ns. Circolare Informativa n. 3/2010.

Dottrina

ASCENZI M., “Dipendenti in distacco all’estero: quel è il reddito imponibile ai fini previdenziali? (REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE)	Pag. 17
BANCONE V., <i>Trust esteri con beneficiari residenti: le precisazioni dell’Agenzia delle Entrate</i> (IRES)	“ 10
BASTIANELLI M., “Brevi note sulla disciplina del trust ai fini delle imposte sui redditi” (IRES)	“ 11
BELLUZZO L., BELLUZZO A., “L’Agenzia delle Entrate prende posizione sui <i>trust</i> “fiscalmente inesistenti” (IRES)	“ 12
BONARELLI P., “L’attività bancaria nel nuovo regime CFC” (TRIBUTI ERARIALI DIRETTI: Accordi internazionali – Redditi transnazionali CFC)	“ 7
COMMITTERI G.M., SCIFONI G., “Per l’abuso di diritto va provata l’irrazionalità economica del comportamento del contribuente” (ACCERTAMENTO (Principi e norme generali)	“ 1
FRAZZANI S., “Introdotta un doppio binario civilistico tra conti annuali e consolidati” (IAS)	“ 3
GRAZIOLI M., THIONE M., “Elementi sintomatici del <i>treaty shopping</i> nella recente giurisprudenza” (TRIBUTI ERARIALI DIRETTI: Accordi internazionali – Redditi transnazionali CFC)	“ 8
PIAZZA M., “L’Agenzia delle entrate spiega i fenomeni meramente valutativi” (IAS)	“ 4
REALI S., “Soggettività passiva del trust ed imposizione sui redditi: profili ricostruttivi” (IRES)	“ 12
ROSSI RAGAZZI F., “Operazione di fusione secondo i principi contabili internazionali: profili fiscali” (IAS)	“ 5
SARACINO V., “Evoluzione della disciplina della compensazione delle imposte” (VARIE)	“ 21
TRETTEL S., “Dubbi interpretativi per l’addizionale IRPEF sulle <i>stock options</i> dei manager” (REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE)	“ 17
ZOCCALI A., “CFC: quando ricorrono le costruzioni di puro artificio in Paesi <i>white list</i> ” (TRIBUTI ERARIALI DIRETTI: Accordi internazionali – Redditi transnazionali CFC)	“ 8

Prassi Amministrativa

Circ. Agenzia delle Entrate 14 febbraio 2011, n. 3/E (IRPEF)	“ 10
--	------

Circ. Agenzia delle Entrate 15 febbraio 2011, n. 4/E (VARIE)	Pag. 21
Ris. Agenzia delle Entrate 7 marzo 2011, n. 26/E (IRES)	“ 13
Circ. Agenzia delle Entrate 11 marzo 2011, n. 12/E (REGISTRO (Imposta di))	“ 19
Ris. Agenzia delle Entrate 11 marzo 2011, n. 31/E (REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE)	“ 18
Circ. Agenzia delle Entrate 14 marzo 2011, n. 14/E (REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE)	“ 18
Ris. Agenzia delle Entrate 12 aprile 2011, n. 42/E (IRES)	“ 13
Circ. Agenzia delle Entrate 14 aprile 2011, n. 15/E (IRES)	“ 14
Ris. Agenzia delle Entrate 21 aprile 2011, n. 49/E (IVA)	“ 19

Giurisprudenza

Corte di Giust. CE

Sez. II 1°luglio 2010, n. C-35/09 (IMPOSTE E TASSE (in genere))	“ 6
---	------------

Tribunali

Tribunale di Cagliari 4 agosto 2008 (IRES)	“ 14
--	-------------

Corte di Cassazione

Sez. trib. 30 giugno 2010, n. 15585 (IMPOSTE E TASSE (in genere))	“ 6
Sez. trib. 21 gennaio 2011, n. 1372 (ACCERTAMENTO (Principi e norme generali))	“ 1
31 gennaio 2011, n. 2213 (REDDITI DI IMPRESA)	“ 16
Sez. III, 3 marzo 2011, n. 5120 (ACCERTAMENTO (Principi e norme generali))	“ 2

Commissioni tributarie di merito

Comm. Trib. reg. di Roma, sez. dist. di Latina, 20 ottobre 2009, n. 649/39 (REGISTRO (Imposta di)	Pag. 20
Comm. Trib. reg. di Roma, sez. dist. di Latina, 22 dicembre 2009, n. 732/40 (REGISTRO (Imposta di)	“ 20
Comm. trib. prov. di Treviso, 25 ottobre 2010, n. 108/9 (REGISTRO (Imposta di)	“ 20
Comm. Trib. reg. di Bologna, 4 febbraio 2011, n. 16. (REGISTRO (Imposta di)	“ 20
Comm. Trib. prov. di Torino, sez. VII, 11 febbraio 2010, n. 14/7/10. (TRIBUTI ERARIALI DIRETTI: Accordi internazionali – Redditi transnazionali CFC)	“ 9
Comm. Trib. prov. di Bologna, sez. XVII 9 giugno 2010, n. 89. (REDDITI DI IMPRESA)	“ 16
Comm. Trib. reg. delle Marche, sez. IV, 7 luglio 2010, n. 113 (REDDITI DI IMPRESA)	“ 16
Comm. Trib. prov. di Torino, sez. IX, 19 ottobre 2010, n. 124/9/10 (TRIBUTI ERARIALI DIRETTI: Accordi internazionali – Redditi transnazionali CFC)	“ 9
Comm. Trib. prov. di Modena, sez. II 12 gennaio 2011, n. 5 (IRES)	“ 14
Comm. Trib. prov. di Milano, sez. XLII, 21 febbraio 2011, n. 54 (ACCERTAMENTO (Principi e norme generali)	“ 3